

FIRMATO: ENZO PIERO ANDREIS

NOTAIO STEFANO FAZZINI

Allegato "A" al repertorio n. 58209/14922

Statuto AIGRIM

Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione

e servizi Multilocalizzate

ART. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

L'associazione nazionale delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzate, di seguito denominata Associazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore. Essa aderisce alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) - Confcommercio Imprese per l'Italia, accettandone integralmente lo Statuto.

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha sede legale in Roma presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, alla quale aderisce mantenendo la sua piena autonomia organizzativa ed amministrativa nello svolgimento dell'attività nel campo di propria competenza, fatto salvo il pieno rispetto delle direttive politico-sindacali della Federazione.

La sua durata è illimitata.

Per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi dei soci l'Associazione si avvale dell'assistenza della FIPE.

ART. 2

FINALITA'

L'Associazione, nell'interesse delle imprese rappresentata ed in coordinamento con la FIPE, si prefigge di:

- a) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, in armonia con gli indirizzi di FIPE;
- b) favorire le relazioni tra associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- c) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro, integrativi e/o di riferimento, anche con l'assistenza della FIPE;
- d) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- e) promuovere e favorire servizi di attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
- f) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3

SCOPI E STRUTTURE

L'Associazione, nell'interesse generale delle imprese rappresentate si prefigge di:

- a) promuovere lo sviluppo di attività di ristorazione e servizi delle imprese associate;
- b) promuovere la conoscenza del settore mediante studi e ricerche volte al riconoscimento e alla valorizzazione della categoria;
- c) favorire il miglioramento del servizio anche attraverso l'adesione a si-

- stemi di qualità aziendale e l'adozione di specifiche norme ISO;-----
d) concorrere, con appositi programmi di formazione, a qualificare i quadri e le specifiche professionalità richieste al comparto;-----
e) promuovere, nell'ambito della contrattazione collettiva, l'identificazione delle figure di lavoro atipico necessarie per le imprese di settore e definire le figure professionali e le relative qualifiche che dovranno essere inserite nel contratto di lavoro;-----
f) tutelare l'immagine del settore anche promuovendo la cultura del rispetto del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e delle disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale nonché di comportamenti corretti nei confronti della committenza e dei concorrenti;-----
g) promuovere negli associati l'implementazione della Responsabilità Sociale di Impresa.-----

ART. 4-----

SOCI-----

Sono soci le imprese che svolgono attività di ristorazione tanto direttamente quanto in regime di appalto, concessione, affitto di azienda, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, nonché le loro controllate operanti nello stesso ambito o nel settore "retail".-----

Esistono due categorie di Soci: i Soci Ordinari ed i Soci Aggregati. Entrambe le categorie versano una quota annua di associazione, godono di elettorato attivo e passivo e dispongono di diritto di voto secondo il Regolamento stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.-----

Possono essere Soci Aggregati unicamente Imprese già aderenti direttamente a FIPE.-----

ART. 5-----

ADESIONE, MODALITA' E CONDIZIONI-----

Per acquisire la qualifica di socio occorre presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà inoltre essere presentata una dichiarazione dell'attività svolta con indicazione del numero totale dei dipendenti. Il Consiglio Direttivo delibererà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.-----

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la delibera del Consiglio Direttivo sarà notificata in forma ufficiale entro 15 (quindici) giorni.-----

Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Proibiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.-----

L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.-----

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.-----

L'adesione attribuisce la qualifica di socio del sistema associativo FIPE e CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello federale.-----



Le imprese sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea, di intesa con la Federazione.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Solo se in regola con i contributi sociali i soci possono esercitare i diritti negli organi di cui al successivo articolo 9, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2, lett. d).

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci e delle associazioni morose.

Il rapporto di adesione delle Associazioni provinciali e delle imprese di rilevanza nazionale è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

DECADENZA E RECESSO

La qualità di socio si perde:

a) per lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;

b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 5;

c) per decorrenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla FIPE o dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;

d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7

SANZIONI

I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, per i casi di violazione statutaria, sono:

a) La deplorazione scritta;

b) La sospensione;

c) La decadenza.

ART. 8

DOPPIO INQUADRAMENTO

Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Associazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

ART. 9

ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 10

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

Gli Organi dell'Associazione ad esclusione dell'Assemblea, vengono eletti a scrutinio segreto.

Gli eletti in Organi Collegiali possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

Non può assumere cariche e decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ART. 11

INCOMPATIBILITA'

La carica del Presidente ricoperta nell'ambito dell'Associazione è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di Governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

ART. 12

ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutte le imprese in regola con il pagamento dei contributi.

Il diritto di voto spetta come stabilito dall'art. 4. Ad ognuno dei Soci Ordinari spetta un voto al quale se ne aggiunge uno ogni scaglione di numero di dipendenti, come deliberato periodicamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 13

ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci e devono avvenire nel territorio nazionale.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata (PEC) da spedire almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, il numero dei voti assembleari attribuito ad ogni socio, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentano il 50% dei voti dell'Assemblea.

Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta del presidente della FIPE.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della ri-



chiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente o per fax o con PEC o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

La partecipazione del notaio è necessaria per lo scioglimento dell'Associazione, per le modifiche del presente Statuto ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l'Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti.

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati; è pertanto necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- * vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 14

ASSEMBLEA: VALIDITA'

Per la costituzione legale dell'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria deve essere presente o rappresentata in prima convocazione la metà più uno dei voti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati e dovrà avere luogo almeno due ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, fatta eccezione per i casi di modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni, in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di palese unanimità si può deliberare con voto palese.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti.

Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione dell'Associazione.

ART. 15

ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea in seduta ordinaria:-----

- a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale anche con riferimento alle relazioni sindacali;-----
- b) decide in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta della FIPE;-----
- c) elegge ogni quadriennio il Presidente che, ove sia espressione delle imprese associate, deve avere le stesse caratteristiche di eleggibilità previste per i consiglieri ex articolo 16;-----
- d) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di 13;-----
- e) elegge ogni quadriennio, tra i suoi componenti, i membri del Consiglio Direttivo;-----
- f) nomina ogni quadriennio 5 membri competenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui due supplenti;-----
- g) nomina ogni quadriennio 5 membri componenti il Collegio Problviri, di cui due supplenti;-----
- h) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;-----
- i) approva protocolli o codici di comportamento preposti dal Consiglio Direttivo;-----
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.-----

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:-----

- a) Le modifiche al presente Statuto;-----
- b) Lo scioglimento dell'Associazione;-----
- c) La nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;-----
- d) Su ogni altro argomento di particolare importanza che si terrà di sottoporre ad essa.-----

ART. 16-----

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e dai membri eletti dall'assemblea. Sono eleggibili a tale carica i massimi rappresentanti dei vertici aziendali che ricoprono in azienda le seguenti cariche: titolare, socio in caso di società di persone, presidente, amministratore delegato, consigliere di amministrazione, direttore generale, direttore operativo, "past President" dell'Associazione. Nel caso di gruppi di società i requisiti di eleggibilità sono riferiti alla società capogruppo o comunque alla più grande società di ristorazione del gruppo. Ogni società o gruppo può designare un solo membro del Consiglio Direttivo.-----

I membri del consiglio decadono a seguito della perdita delle funzioni specifiche. Qualora il consigliere sia stato eletto in rappresentanza di Società di capitali, la stessa lo sostituisce con altro rappresentante.-----

Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente all'assunzione di uno o più funzionari o dirigenti, dei quali dovrà pure approvare qualifica, retribuzione, poteri e compiti.-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e qualora lo richiedano almeno due dei suoi componenti, il Direttore Generale della FIPE od il Collegio dei Revisori dei Conti.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.-----



La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

Ciascun membro del consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

Le votazioni del Consiglio sono di regola palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure due dei consiglieri e salvo che riguardino persone.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché siano presenti la metà più uno dei consiglieri, sono ammesse deleghe purché avvengano tra i componenti del Consiglio stesso, ovvero nell'ambito della medesima Azienda.

I consiglieri che rappresentano le imprese di rilevanza nazionale devono essere in possesso di specifico mandato da parte del legale rappresentante delle stesse.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi di politica sindacale deliberati dall'Assemblea:

- a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
- b) predispose annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
- d) determina l'entità delle quote sociali;
- e) approva e modifica regolamenti, protocolli e codici di comportamento che si intendono emanare;
- f) delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, per l'accettazione di donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g) decide sull'ammissione di soci e sulla loro decadenza;
- h) applica le sanzioni per le violazioni statutarie;
- i) svolge mandati specifici affidati all'assemblea;
- j) coadiuva la FIPE nei compiti di cui agli articoli 11 e 12 dello statuto federale;
- k) nomina la commissione per le trattative per il rinnovo del CCNL e le relazioni sindacali;
- l) nomina comitati tecnici o commissioni;
- m) delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e la maggioranza dei voti, le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro sei mesi;
- n) determina il compenso dei Revisori dei Conti e gli eventuali rimborsi spese del Presidente.

ART. 18

PRESIDENTE

Il Presidente, che può essere persona esterna al settore, ma con comprovate caratteristiche di professionalità, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.

Il Presidente potrà nominare un Segretario del Consiglio Direttivo anche tra persone estranee al Consiglio Direttivo medesimo; egli potrà assistere alle sedute senza diritto di voto ma con diritto di parola, e avrà anche il compito di redigere il verbale delle sedute, che dovrà sottoporre al Presidente.

Il Presidente:

a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

b) presiede le riunioni del Consiglio;

c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

d) può compiere tutti gli atti, che non sia domandati dalla Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione;

e) può assumere decisioni e deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica del predetto organo alla prima riunione successiva;

f) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

g) redige la relazione sociale da presentare al Consiglio ed all'Assemblea.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

La carica è gratuita, ma il Consiglio Direttivo potrà stabilire preventivamente, se del caso, un rimborso spese.

ART. 19

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i Soci; i membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

ART. 20

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non sono riservate agli altri organi e che riguardano l'applica-

zione del presente Statuto e dei regolamenti interni.....

In particolare, il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi avverso la mancata ammissione a Socio e l'espulsione dall'Associazione ed è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i Soci che venga deferita dal Presidente.....

L'Assemblea può deliberare di avvalersi del Collegio dei Probiviri della Federazione.....

ART. 21.....

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI.....

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:.....

a) Dalle quote versate annualmente dai Soci e dalle contribuzioni volontarie e straordinarie occorrenti per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Patrimonio può essere utilizzato esclusivamente per il conseguimento dei fini sociali.....

b) Dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo.....

c) Da proventi vari, nonchè da ogni altra entrata attribuita all'Associazione dello Stato, da Enti pubblici e privati a qualsiasi titolo.....

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale.....

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.....

ART. 22.....

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la presenza del 2/3 dei voti dei soci e con voto favorevole della metà più uno.....

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.....

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.....

ART. 23.....

DISPOSIZIONI FINALI.....

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della FIPE, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.....

FIRMATO: ENZO PIERO ANDREIS.....

..... STEFANO FAZZINI.....

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.....

Milano, il giorno trenta ottobre duemiladiciannove.....

